

COMUNE DI LOCRI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Verbale n. 6/2020 Data 02/09/2020 | OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020 |
|--------------------------------------|---|

L'anno 2020, il giorno 2 del mese di Settembre, il sottoscritto Revisore Legale del Comune di Locri, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: ***"approvazione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020"***

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'RPEF nella misura fissa dello 0,8%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 9.000,00.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** alla proposta di delibera in esame.

Reggio Calabria 02/09/2020

Il Revisore Legale
Dott. Alberto Pizzelli